



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 44 DEL 20/03/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SU VIA MIOZZO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che la via Miozzo è strada a senso unico di circolazione a carreggiata singola e a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che sulla via citata, vige il limite massimo di velocità generico, fissato in 50 km/h, disciplinato sulle strade urbane;

Visto la conformazione dell'intersezione fra le vie Miozzo e Corer 2° ramo in considerazione della vicinanza di edifici residenziali, dell'adiacente ripa del canale di irrigazione della larghezza della carreggiata di via Miozzo;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21 e 42 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (codice della strada) e art. n. 179 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada);

O R D I N A

Che sulla carreggiata di via Miozzo

1. possa venire installato n. 1 rallentatori di velocità dimensionato per 50 km/h (dosso artificiale), conformi all'art. 179 c.4, c.5 e c.6 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada e presegnalati ai sensi dell'art. 179 c.5, immediatamente a nord del cancello carrabile al civico 3 – autorizzazione 1589/2-1999.
2. a nord del dosso artificiale istituito al punto precedente ed a sud dell'intersezione fra le vie Miozzo e Corer 2° ramo, vengano realizzati rallentatori di tipo ottico conformi all'art. 179 del Codice della strada.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.